



**COMUNE DI
CHIANCIANO TERME**
PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica Edilizia Privata



II° Variante semplificata al Piano Operativo Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 area Castagnolo - Allegato I - Scheda Norma Comparto A.1 – Parco dello sport.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. SEMPLIFICATA articolo 5 comma 3 ter L.R.10/2010 e s.m.i.

RELAZIONE MOTIVATA

Premessa

La Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 10/2010 e alla L.R. 65/2014” ha introdotto una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti di carattere formale che non comportino effetti sull'ambiente e che riguardino piani già sottoposti a VAS. Tale legge di modifica parallelamente ha abrogato il comma 3 dell'art. 14 delle L.R. 65/2014 in considerazione che eventuali varianti di atti di governo del territorio, ove venga omessa la VAS, sarebbero suscettibili di essere annullate per violazione dei principi della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 in attuazione alla medesima direttiva.

A tale scopo l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone “Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale **o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS**, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”

La presente relazione viene pertanto redatta conformemente alla normativa sopra richiamata, allo scopo di motivare l'esclusione dalla procedura di assoggettabilità ordinaria, chiedendo l'attivazione del procedimento di verifica semplificato ricorrendo ai presupposti di cui al comma 3 ter sopra riportato

Descrizione della variante

Il P.O. vigente individua una zona di trasformazione disciplinata dalla Scheda norma A1 denominata “Parco dello sport”, la quale comprende il centro polisportivo comunale delle piscine e del palazzetto dello sport, lo stadio Comunale Mario Maccari ed il campo sportivo Castagnolo con relative aree di pertinenza.

La scheda individua attualmente tra sottozona con previsione di ampliamenti l'area denominata A1.3 (area sottostante Viale Libertà lato distributore carburanti) dove è prevista l'edificazione di mq 1000 mq sul di nuova costruzione per servizi ristoro e funzioni ludico ricreative.

L'Amministrazione Comunale tuttavia intende riservarsi la facoltà eventuale di poter realizzare nella stessa area, in luogo dell'edificio previsto (se ritenuto più vantaggioso ai fini della fruizione del parco sportivo), ulteriori attrezzature a carattere ludico sportivo o di servizio funzionali all'implementazione dell'offerta delle attività del parco stesso.

Con la proposta di variante, si propone di modificare la specifica **Scheda Norma Comparto A.1 – Parco dello sport** dell'Allegato I al P.O. inserendo tale possibilità alternativa per la sottozona A1.3.

Valutazione ambientale della proposta di variante

Considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto che il Piano Operativo, è stato approvato in tempi relativamente recenti, ovvero con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02.03.2017, si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale del suddetto atto di governo del territorio, per il quale risulta conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Le variazioni apportate alla normativa di P.O., già oggetto di VAS, non variano i carichi insediativi già considerati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali), in quanto riguardano esclusivamente la possibilità di localizzazione nella sottozona oggetto di variante di una tipologia di strutture già previste all'interno della zona sportiva, non variando né la quantità complessiva né la relativa destinazione, e non incidono in modo rilevabile rispetto al Piano vigente sul sistema delle risorse ambientali interessate.

Si ritiene che la modifica proposta non determini effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Piano Operativo che non possono essere eventualmente mitigati attraverso l'applicazione dei "Criteri di Compatibilità Ambientale" contenuti nel Titolo VI delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo vigente e di tutta la normativa di settore avente incidenza sull'attività urbanistico-edilizia.

Conclusioni

A conclusione della presente relazione, si evidenzia quanto segue:

- visto il profilo ed i contenuti delle norme variate rispetto a quelle vigenti già oggetto di VAS, considerato quindi la non rilevanza in termini di effetti ambientali delle modifiche e delle variazioni che si intendono apportare;
- atteso che le modifiche che si intendono apportare non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati e valutati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali);

pertanto per la variante così come definita, si individua la fattispecie di variazioni e varianti che non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS e conseguentemente si ravvisano le condizioni per rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (verifica di assoggettabilità semplificata), per cui si chiede all'Autorità Competente di esprimersi con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

Chianciano Terme, 18.08.2021

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Anna Maria Ottaviani)